

**ALLEGATO A****INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005 DELLA COMMISSIONE, RELATIVAMENTE ALL'USO DEL LATTE, DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE E DEI SOTTOPRODOTTI DEL LATTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI**

I sottoprodotti di origine animale ottenuti da prodotti del latte e appartenenti alla categoria 3, così come definiti dal Regolamento CE 1774/2002, all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g), possono essere utilizzati come materie prime per mangimi.

A norma del Regolamento CE 1774/2002, tali sottoprodotti devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'art. 17 dello stesso Regolamento, ad un trattamento termico di almeno 72°C per 15 secondi (o qualsiasi combinazione di temperatura e tempo che abbia un effetto equivalente e produca una reazione negativa al test della fosfatasi) seguito, nel caso di latte in polvere o prodotti a base di latte in polvere, da un processo di essiccazione o, nel caso di prodotti a base di latte acidificato, da un processo mediante il quale il pH è ridotto e mantenuto per almeno un'ora ad un valore inferiore a 6 (capitolo V dell'allegato VII).

Il Regolamento CE 79/2005 del 19 gennaio 2005 fissa ulteriori principi di attuazione del Reg. CE 1774/2002, in quanto ammette la raccolta, il trasporto, la trasformazione, il magazzinaggio e l'utilizzo di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g) del Reg. CE 1774/2002, che non sono stati trasformati in conformità con il disposto del capitolo V dell'all. VII (di seguito "prodotti").

Questa possibilità è consentita in quanto i "prodotti" provengono da stabilimenti riconosciuti ai sensi della Direttiva CE 92/46 (recepita dal D.P.R. 54/97) e sono in genere confezionati, per cui la possibilità di contaminazione successiva alla produzione è realmente minima.

Qualora i "prodotti" provengano da caseifici autorizzati ai sensi della Legge 30 aprile 1962 n. 283, le disposizioni del Regolamento CE n. 79/2005 non sono applicabili. E' tuttavia consentito il loro utilizzo nell'allevamento di proprietà, annesso al caseificio stesso, secondo le modalità descritte al successivo punto 5).

I "prodotti" del latte trasformati, non trasformati, nonché il siero di latte, possono essere pertanto direttamente utilizzati per l'alimentazione degli animali, conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II al Regolamento CE 79/2005.

**ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006**
pag. 2/13

Nella tabella seguente vengono sintetizzate le tipologie dei "prodotti", in relazione agli allegati al Regolamento CE 79/2005.

Allegato I Cap. I	"prodotti" sottoposti almeno a: - trattamento UHT - sterilizzazione - pastorizzazione, seguita da: -essiccazione
Allegato I Cap. II	- "prodotti" sottoposti almeno a pastorizzazione - siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati, raccolto da almeno 16 h dopo la cagliata e con pH< 6 prima dell'invio all'allevamento
Allegato II	"prodotti" non trattati (o trattati diversamente dall'all.I)

Le condizioni per l'utilizzo dipendono dal trattamento subito presso lo stabilimento di produzione: i prodotti trasformati di cui all'Allegato I Capitolo I possono essere impiegati a condizione che lo stabilimento di origine garantisca la loro tracciabilità; per l'impiego invece di prodotti trasformati di cui all'Allegato I del Capitolo II, e di prodotti non trasformati di cui all'Allegato II, viene richiesta una "valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata nella fase di elaborazione dei piani di emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l'fta epizootica".

Considerata l'attuale situazione epidemiologica di indennità nei confronti dell'fta epizootica, in via transitoria, per consentire l'utilizzo dei prodotti previsti all'allegato I Capitolo II e all'Allegato II del Regolamento 79/2005, le disposizioni del presente provvedimento sono ritenute adeguate per ridurre al minimo il pericolo di diffusione di gravi malattie trasmissibili.

E' tuttavia possibile che una valutazione del rischio per ftta epizootica, condotta in tempi successivi, richieda di limitare il numero degli allevamenti e gli ambiti territoriali per l'invio e l'utilizzo dei prodotti di cui all'allegato I Capitolo II e all'Allegato II del Regolamento CE 79/2005.

1) RACCOLTA, TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

I "prodotti", trasformati e non trasformati, devono essere raccolti, trasportati ed identificati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del Regolamento CE 1774/2002, con l'esclusione da tali obblighi per i resi commerciali ritirati da parte degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti ai sensi del D.P.R. 54/97, nel caso di raccolta e recupero dei prodotti da parte degli stessi impianti che, anche attraverso le cosiddette piattaforme esterne, li hanno in precedenza consegnati ai clienti.

Presso l'impianto riconosciuto ai sensi del DPR 54/97, i "prodotti" devono essere conservati, in funzione della loro natura, in un'area separata dello stabilimento ovvero in un'apposita cella frigorifera, all'uopo identificata. Deve essere stabilita una procedura che ne garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura.

**ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006**

pag. 3/13

Solamente i "prodotti" trasformati di cui all'allegato I, capitolo I, possono essere immagazzinati presso un impianto apposito riconosciuto ai sensi dell'art 11 del Regolamento CE n.1774/2002, per il deposito temporaneo in attesa di essere destinati ad un allevamento; i "prodotti" di cui all'allegato I, capitolo II, e all'allegato II devono invece essere conferiti direttamente dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del D.P.R. 54/97 all'allevamento di utilizzo.

I "prodotti" vanno trasportati ed immagazzinati fino al loro utilizzo in condizioni di temperatura appropriata, al fine di evitare ogni possibile alterazione e rischio per la salute umana o animale.

I "prodotti", per essere destinati all'alimentazione animale, devono rispettare i criteri microbiologici fissati al capitolo I, parte D, punto 10, dell'allegato VII del Regolamento CE n. 1774/2002, durante o al termine dell'immagazzinamento. Le procedure per il controllo dei criteri microbiologici vengono stabilite dall'impianto di produzione o di immagazzinamento e verificate dal competente Servizio Veterinario.

Il trasporto dei "prodotti" lattiero-caseari destinati agli allevamenti per l'alimentazione animale, ai sensi del Regolamento CE n. 79/2005, va effettuato con automezzi o contenitori autorizzati ai sensi del Regolamento CE/1774/2002. Tuttavia, in considerazione della particolare natura del prodotto in questione e del limitato rischio sanitario, la consegna diretta del siero di latte dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del D.P.R. 54/97 alle aziende agricole utilizzatrici può essere effettuata anche con autocisterne autorizzate al trasporto di latte crudo, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, utilizzando la documentazione di accompagnamento e adottando il registro delle partite (per lo speditore, il trasportatore e il destinatario), secondo le modalità previste per i materiali di Categoria 3.

2) IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL D.P.R. 54/97 CHE INTENDONO INVIARE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE I PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA DI CUI ALL'ART. 1 DEL REG. CE N. 79/2005

a) REGISTRAZIONE

Gli impianti riconosciuti ai sensi del D.P.R. 54/97, che intendono inviare all'alimentazione animale i prodotti della lavorazione lattiero-casearia di cui all'art. I del Reg. CE n. 79/2005, devono inoltrare alla Az. ULSS competente per territorio richiesta di registrazione, ai sensi del comma 1, art. 4, del Regolamento medesimo.

Nella domanda di registrazione (ALL. A1) vanno indicati:

- le caratteristiche del latte, dei prodotti a base di latte o dei prodotti derivati dal latte, di cui all'art. 1 del Reg. CE n. 79/2005 (in funzione del trattamento subito, secondo gli allegati I e II);
- il nominativo, l'indirizzo e il numero di codice aziendale degli allevamenti a cui vengono conferiti tali prodotti oppure, solo nel caso di "prodotti" di cui all'allegato I, capitolo I, dell'eventuale impianto di magazzino di destinazione.

**ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006**

pag. 4/13

Alla domanda va allegata copia del nulla osta (ALL. A3) che la competente Az. ULSS ha rilasciato al/gli allevamento/i per l'utilizzo di tali "prodotti".

Il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente detiene registrazione dei produttori e delle aziende destinatarie dei "prodotti".

L'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, con apposito provvedimento, stabilirà le modalità con cui le Az. ULSS dovranno predisporre l'informatizzazione dell'elenco dei produttori registrati.

b) TRACCIABILITA'

Il produttore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "prodotti", comunicando al Servizio Veterinario competente ogni variazione della loro destinazione, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di registrazione.

I produttori devono adeguare il loro piano di autocontrollo, predisponendo una specifica procedura per la gestione dei "prodotti".

Il produttore deve tenere le registrazioni relative alle spedizioni dei "prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002.

Le registrazioni dovranno essere effettuate entro le 72 ore dalla spedizione.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso il produttore per almeno 2 anni.

3) IMPIANTI DI MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA, DI CUI ALL'ART. 1 DEL REG. CE N. 79/2005

Il deposito presso un impianto riconosciuto ai sensi dell'art 11 del Regolamento CE n. 1774/2002 di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte che non sono stati trasformati in conformità con il disposto del capitolo V dell'all.VII del Reg. CE 1774/2002, è consentito solo per i prodotti trasformati di cui all'allegato I, capitolo I del Regolamento CE 79/2005.

a) TRACCIABILITA'

Presso l'impianto di magazzinaggio va tenuto il registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002 per la registrazione delle partite ricevute e spedite. La registrazione delle partite deve essere effettuata entro le 72 ore dall'evento.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'impianto di magazzinaggio per almeno 2 anni.

4) ALLEVAMENTI CHE UTILIZZANO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA DI CUI ALL'ART. 1 REG. CE N. 79/2005**a) REGISTRAZIONE E NULLA OSTA**

Gli allevamenti che intendono utilizzare i "prodotti" di cui all'art. 1 Reg. CE 79/2005, per l'alimentazione degli animali allevati, devono:

- 1) essere iscritti nell'anagrafe nazionale degli allevamenti
- 2) essere georeferenziati
- 3) essere registrati presso la Az. ULSS competente per territorio, e acquisire nulla

**ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006**

pag. 5/13

osta come utilizzatori di "prodotti" di cui all'art 1 del Reg CE 79/2005

- 4) destinare i "prodotti" esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti nell'allevamento cui sono inviati.

Inoltre, gli allevamenti che intendono utilizzare i "prodotti" di cui all'Allegato I, Capitolo II, o all'Allegato II, oltre a quanto previsto ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, e 4 devono:

- 5) essere situati nel territorio della Provincia in cui ha sede lo stabilimento di trasformazione che fornisce i "prodotti", o, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per l'allevamento, in una Provincia confinante.
- 6) disporre di un adeguato sistema per la raccolta, l'eventuale conservazione e la distribuzione dei "prodotti".

Inoltre, gli allevamenti che intendono utilizzare i "prodotti" di cui all'Allegato II, devono anche:

- 7) trasferire tutti gli animali allevati:
 - i) direttamente a un macello situato sul territorio nazionale, oppure
 - ii) ad un'altra azienda, dalla quale gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica andranno trasferiti direttamente a un macello situato sul territorio nazionale, oppure
 - iii) ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i prodotti di cui all'Allegato II, se gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica lasciano l'azienda solo qualora siano trascorsi 21 giorni dall'arrivo degli animali.

Nell'istanza di registrazione ai sensi del comma 1, art. 4, Reg. CE n. 79/2005 e di nulla osta da presentare all'Azienda ULSS competente per territorio (ALL. A2), l'allevatore deve indicare:

- le caratteristiche del latte, dei prodotti a base di latte o dei prodotti derivati dal latte, di cui all'art. 1 del Reg. CE 79/2005 (in funzione del trattamento subito, secondo gli allegati I e II) che si intendono utilizzare per l'alimentazione animale;
- il/i fornitore/i dei "prodotti" (ragione sociale, sede e n° di riconoscimento dello stabilimento);
- modalità di conferimento dei "prodotti" (es. chi effettua il trasporto, frequenza, quantità)
- modalità di eliminazione di "prodotti" che eventualmente non vengono impiegati.
- condizioni di utilizzo del prodotto (specie e categoria animali cui i "prodotti" sono destinati, eventuale conservazione dei "prodotti" prima del loro impiego)

L'allevatore è tenuto a comunicare formalmente al Servizio Veterinario della Az. ULSS qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla domanda di registrazione.

Nel caso in cui un allevamento intenda rifornirsi da uno stabilimento situato nel territorio di altra provincia confinante, l'Azienda ULSS competente per territorio dell'allevamento rilascia il nulla osta sentito il Servizio Veterinario della Az. ULSS competente per territorio dello stabilimento.

Il nulla osta rilasciato dall'Az. ULSS (ALL. A3) deve riportare la tipologia di prodotti che l'azienda intende utilizzare per l'alimentazione degli animali, specificando gli estremi degli

**ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006**

pag. 6/13

allegati al Reg. CE 79/2005 a cui i prodotti medesimi fanno riferimento.

Il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente detiene registrazione degli allevamenti che impiegano i "prodotti" e degli stabilimenti che li forniscono.

L'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, con apposito provvedimento, stabilirà le modalità con cui le Az. ULSS dovranno predisporre l'informatizzazione dell'elenco degli allevamenti registrati.

b) TRACCIABILITA'

L'allevatore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "prodotti", comunicando al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente ogni variazione nella fornitura degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di registrazione.

L'allevatore deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei "prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002. Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro le 72 ore dal ricevimento.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'utilizzatore finale per almeno 2 anni.

5) ALLEVAMENTI CHE UTILIZZANO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE LATTIERO CASEARIA DI CUI ALL'ART. 1 REG. CE N. 79/2005, ANNESSI A IMPIANTI RICONOSCIUTE AI SENSI DEL DPR 54/97.**a) REGISTRAZIONE E NULLA OSTA**

Gli allevamenti annessi a caseifici, con medesima ragione sociale e che utilizzano il siero prodotto dall'annesso caseificio, possono presentare un'unica istanza di nulla osta e di registrazione, sia per l'allevamento, che per il caseificio, purché tutto il siero prodotto sia destinato all'allevamento annesso.

L'istanza di nulla osta/registrazione va presentata dal titolare o legale rappresentante dell'allevamento al Servizio Veterinario della Az. ULSS territorialmente competente e deve riportare i dati pertinenti, di cui ai capitoli 2) e 4) della presente circolare.

b) TRACCIABILITA'

Il caseificio deve tenere le registrazioni relative all'inoltro del siero, utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 9 del Reg. CE 1774/2002, compilato per le parti pertinenti (data, quantità).

Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro le 72 ore dall'inoltro.

E' consentita la tenuta di un registro delle partite unico per il caseificio e per l'allevamento.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO A **Dgr n.** 3580 **del** 15/11/2006
pag. 7/13

ALLEGATO A1

Marca da bollo
del valore
corrente

Al Servizio Veterinario
dell'Azienda ULSS:

OGGETTO: Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 79/2005 di impianto riconosciuto ai sensi del DPR 54/97

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

_____ della Ditta _____

con sede legale nel Comune di _____ Via _____

_____ n. _____

CHIEDE

per il proprio impianto sito nel Comune di _____

Via _____ n. _____, già riconosciuto ai sensi

dell'art. 10 del DPR 54/97 con atto n. _____ del _____ ed in

possesso del numero di riconoscimento _____

L'iscrizione negli elenchi regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Reg.(CE) 79/2005, in qualità di fornitore alle Aziende Zootecniche del/i seguente/i prodotto/i, così come definito/i dal Reg.(CE) 79/2005 :

1. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo I

2. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo II



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8[^] legislatura

ALLEGATO A **Dgr n.** 3580 **del** 15/11/2006
pag. 8/13

3. PRODOTTI ALLEGATO II

Dichiara che il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i alla/e azienda/e indicate nell'allegato A1 bis, parte integrante della presente istanza.

Allega alla presente istanza n. _____ copie nulla osta delle aziende destinatarie dei prodotti.

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente domanda.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data _____

Firma _____



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006

pag. 9/13

ALLEGATO A1 bis

ALLEGATO ALL'ISTANZA DI REGISTRAZIONE DELLA DITTA.....

Elenco allevamenti (o impianti di magazzinaggio) destinatari dei prodotti (all. I, cap.I; all. I, cap.II e all.II)

Tipo prodotto	Ragione sociale	Via/loc.	Comune	Prov.	Cod. az.



ALLEGATO A **Dgr n.** 3580 **del** 15/11/2006
pag. 10/13

Marca da
bollo del
valore
corrente

ALLEGATO A2

Al Servizio Veterinario
dell'Azienda ULSS:

OGGETTO : ISTANZA DI REGISTRAZIONE E NULLAOSTA DI AZIENDA ZOOTECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 79/2005.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dell'AZIENDA
ZOOTECNICA _____ con sede legale in
_____ via _____ n. _____.

CHIEDE

Per il proprio impianto sito nel Comune di

Via _____ n. _____ l'iscrizione negli elenchi regionali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Reg.(CE) 79/2005, e il nullaosta in qualità di Azienda Zootecnica utilizzatrice per esclusivo autoconsumo del/i seguente/i prodotto/i, così come definito/i dal Reg.(CE) 79/2005:

1. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo I

2. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo II

3. PRODOTTI ALLEGATO II

Il sottoscritto inoltre DICHIARA :
a) di fornirsi dalla seguente Ditta:

Tipo prodotto (*)	Ragione sociale	Via/loc.	Comune	Prov.	Numero rie. CE

(*)indicare una delle seguenti tipologie: All. I cap. I, All. I cap.II,oppure All. II

**ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006**

pag. 11/13

b) di avvalersi delle seguenti modalità di trasporto:

- mezzo proprio
 mezzo del fornitore
 conto terzi (Rag. Sociale, indirizzo) _____

c) di impiegare per l'eventuale conservazione in allevamento:

- silos a vasca
 cella frigorifera
 altro

d) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i all'alimentazione di:

Tipo prodotto (*)	Specie	categoria

(*) indicare una delle seguenti tipologie: All. I cap. I, All. I cap. II, oppure All. II

e) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono conferito/i:

Frequenza	Quantità

f) il prodotto che eventualmente residua viene smaltito nel modo seguente: _____

Solo per i prodotti di cui all'Allegato II:

g) di rispettare le condizioni di cui all'Allegato II, lettera B, paragrafo b), sub i) e ii)

Si impegna a comunicare ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente domanda .

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma



ALLEGATO A **Dgr n.** 3580 **del** 15/11/2006
pag. 12/13

ALLEGATO A3

NULLA OSTA DI AZIENDA ZOOTECNICA AI SENSI DEL REG. (CE) N.79/2005

SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS N. _____

VISTA l'istanza di registrazione e nulla osta di azienda zootecnica ai sensi del Regolamento (CE) n. 79/2005 presentata in data dal Sig./Dr. _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'AZIENDA ZOOTECNICA _____ con sede legale nel Comune di _____

Via _____ n. _____,

NULLA OSTA

All'utilizzo da parte dell'Azienda Zootecnica _____ sita nel Comune di _____

Via _____ n. _____

codice aziendale _____ dei seguenti prodotti:

- 1. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo I

- 2. PRODOTTI ALLEGATO I capitolo II

- 3. PRODOTTI ALLEGATO II



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8[^] legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006
pag. 13/13

per l'esclusiva alimentazione di: (indicare specie e categoria)

Qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla sopracitata istanza deve essere comunicata al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

Data _____

Timbro e Firma



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006
pag. 14/13



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8[^] legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006
pag. 15/13



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 3580 del 15/11/2006
pag. 16/13